

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 53 del 19/03/2014 - rif. PREC 213/13/S

Parere di Precontenzioso n. 53 del 19/03/2014 - rif. PREC 213/13/S d.lgs 163/06 Articoli 48, 6, 75 - Codici 48.1, 6.1, 75.1

Art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 - Richiesta di comprovare, entro dieci giorni, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara - Termine perentorio - Esclusione del concorrente dalla gara - Automaticità dell'escussione della relativa cauzione provvisoria- Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, il termine di dieci giorni entro cui i concorrenti sorteggiati debbono documentare i requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione, ha natura perentoria ed improrogabile, e il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la documentazione, implica l'automatico effetto dell'esclusione dalla gara, dell'incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione all' Autorità per gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Parere di Precontenzioso n. 53 del 19/03/2014 - rif. PREC 213/13/S d.lgs 163/06 Articoli 48, 6 - Codici 48.1, 6.1

Non rileva l'effettivo possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico o la documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni assegnati, poiché, al fine della produzione degli effetti sanzionatori, conta il solo dato obiettivo e formale dell'inadempimento nel termine prescritto (cfr. AVCP Determinazione n. 1/2014, TAR Lazio Roma Sez. II ter 28/5/2013 n. 5356; Cons. Stato, Sez. V, ord.za 31 marzo 2012 n. 1886; Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1321 e Sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810).

Parere di Precontenzioso n. 53 del 19/03/2014 - rif. PREC 213/13/S d.lgs 163/06 Articoli 48 - Codici 48.1

Il decorso del termine senza che l'impresa abbia fatto pervenire alla S.A. la necessaria documentazione implica l'automatico effetto dell'esclusione dalla gara, non potendo assumere rilievo l'effettivo possesso dei requisiti ovvero la produzione tardiva delle certificazioni mancanti, che finirebbe per menomare l'esigenza di celerità e certezza della verifica a campione. Considerata, infatti, la natura perentoria del termine, l'eventuale documentazione presentata dopo il suo inutile decorso deve essere considerata come non prodotta, in quanto in presenza di un termine perentorio il mero ritardo è equiparato all'inadempimento definitivo (cfr. precontenzioso AVCP n. 40 del 21.03.2012).